



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

ORIGINALE

REGISTRO GENERALE N. 756 DEL 28-11-2016

ORDINANZA

(N. 26 DEL 28-11-2016)

SINDACO

OGGETTO: provvedimenti contingibili ed urgenti, ai sensi della L.R. n. 9/2010 e della D.G.R.T. n. 814/2016, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il parametro polveri sottili PM10 - 1° MODULO

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

VISTA la "Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10 ;

VISTO il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" finalizzato ad ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente ;

VISTO il D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 "smaltimento dei rifiuti" comma 6 bis che prevede che "le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)."

VISTA la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente” ed in particolare:

- l'articolo 13, comma 3, che dispone che i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell’aria ambiente mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

CONSIDERATO che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE, avvenuto con il D.Lgs. 155/2010, il numero dei superamenti del valore limite giornaliero per il PM10 ammessi nell’anno civile risulta essere di 35;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n° 964 del 12/10/2015 “Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n° 1182 del 09/12/2015 “Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all’elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi della L.R. 9/2010;

PRESO ATTO che il Comune di Sesto Fiorentino rientra nell’Agglomerato di Firenze, zona nella quale le amministrazioni comunali sono tenute ad approvare i PAC e mettere in atto provvedimenti per ridurre i rischi di superamento dei limiti del parametro polveri sottili PM10;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 1 agosto 2016 n. 814 “L.R. 9/2010 Norme per la tutela della qualità dell’aria. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili e urgenti.” con la quale la Giunta Regionale approva, ai sensi della L.R. n. 9/2010 art. 2 comma 2 lett. g), le linee guida per la redazione dei Piani di Azione Comunale (PAC);

CONSIDERATO che le linee guida sopra richiamate stabiliscono di adottare provvedimenti strutturali e di trattare all’interno dei PAC le azioni contingibili e urgenti da adottare al manifestarsi degli indici di criticità per la qualità dell’aria (ICQA);

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 21/11/2016 con la quale sono stati approvati i provvedimenti strutturali nonché contingibili ed urgenti, ai sensi della L.R. n. 9/2010 e della D.G.R.T. n. 814/2016, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il parametro polveri sottili PM10;

RITENUTO di dover adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti del 1° modulo, stabiliti con la sopra citata deliberazione;

RITENUTA adeguata la zona di divieto di accensione dei fuochi liberi prevista dal 1° modulo, riportata dell’elaborato grafico allegato (allegato 1) e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO altresì di dover revocare l’ordinanza del Commissario Straordinario, con i poteri del Sindaco, r.g. n. 53 del 20/01/2016, contenente i provvedimenti contingibili ed urgenti del 1° modulo, secondo le precedenti disposizioni normative;

RICHIAMATO il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con il quale si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo, per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato l'articolo 50 dello stesso;

ORDINA

- 1) il divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali o altro, nelle aree del territorio comunale individuate nell'elaborato grafico allegato (allegato 1), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

INVITA

- 2) la cittadinanza:

- al non utilizzo di legna in caminetti aperti, a meno che questi non siano l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione e con l'esclusione delle aree non metanizzate;
- all'adozione di ulteriori comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di materiale particolato, quali :
 - contenere i consumi energetici, evitando inutili sprechi, nella gestione degli impianti di riscaldamento (attraverso una corretta regolazione degli orari di accensione, il controllo della temperatura massima, la corretta gestione degli accessi ai locali pubblici e esercizi commerciali, ecc.) ;
 - utilizzare il più possibile i mezzi pubblici o mezzi di trasporto non inquinanti negli spostamenti;

RICHIAMA

- 3) l'obbligo di rispettare le disposizioni presenti nel Codice della Strada, relative alla necessità di spegnimento dei motori dei veicoli in sosta.

STABILISCE

- 4) che il divieto e gli inviti di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono attuati indipendentemente dal numero di superamenti del limite di concentrazione del PM₁₀ di 50 µg/m³, nel periodo compreso tra il giorno 1 novembre e 31 marzo di ogni anno;
- 5) la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e avviso sui mezzi di informazione locale;

- 6) la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale, alla Regione Toscana - Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione Civile e alla Direzione Ambiente e Energia, Settore Energia e Inquinamenti, ad ARPAT ed alla AUSL;
- 7) che è fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza;

REVOCA

- 8) l'ordinanza del Commissario Straordinario, con i poteri del Sindaco, r.g. n. 53 del 20/01/2016.

INCARICA

- 9) La Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- 10) che i trasgressori all'ordine impartito con il presente atto saranno sanzionati ai sensi dell'art 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 11) che l'Amministrazione Comunale si riserva di implementare in seguito ulteriori provvedimenti, sulla base del numero e dell'entità dei superamenti che potranno verificarsi nel corso dell'anno;
- 12) che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104, ovvero ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Sesto Fiorentino, 28-11-2016

**IL SINDACO
FALCHI LORENZO**